



**COMUNE DI CASSANO D'ADDA**  
*Provincia di Milano*

Reg. Ordinanze N. 30/2007  
Prot. N. 6502  
SP

**Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica.  
Piccioni urbanizzati. Pulizia, disinfestazione degli immobili e  
misure di impedimento delle soste abituali o permanenti**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che nel mese di dicembre 2006 si è presentato un problema igienico sanitario causato dall'infestazione da zecche di piccione rilevato dai medici dell'ASL Mi 2 di Melzo presso un'abitazione ubicata in Cassano d'Adda nel centro storico;

**RITENUTO** che il problema debba essere affrontato anche in maniera più generale in quanto la presenza dei piccioni non risulta confinata ad un'area specifica, ma risulta diffusa sull'intero territorio comunale;

**RICHIAMATA** la nota dell'ASL Mi 2, in data 21.12.2006, prot. n. 28007, con cui il Dipartimento di Prevenzione Medico – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – ravvisava la necessità della convocazione di una conferenza di servizi “per l'adozione di un provvedimento Sindacale per il controllo della popolazione aviaria (piccioni) nel Comune”.

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Ecologia n. 143 del 6.2.2007 con cui si approvava il verbale della Conferenza dei Servizi, convocata il 5.2.2007, per affrontare con gli Enti sovra comunali la problematica individuando delle soluzioni percorribili;

**VISTO** che uno degli interventi concordati nell'ambito della Conferenza dei servizi, su suggerimento dell'ASL Mi 2, Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, è l'emissione di un'apposita ordinanza Sindacale per prevenire e limitare, per quanto possibile, le problematiche connesse alla presenza di piccioni in ambito urbano, in quanto l'incontrollata diffusione degli stessi è foriera di un possibile rischio epidemiologico per la cittadinanza;

**ATTESA** la necessità di predisporre misure cautelari tese ad una prima azione di contenimento della popolazione aviaria in centro urbano;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

**VISTI:**

- l'art. 32 della Legge 23.12.1978 n. 833 “ Istituzione del S.S.N.” che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;
- l'art. 12 della Legge Regionale 26.10.1981 n. 64: “Attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale”;
- l'art. 160 del DPR 8.2.1954 n. 32 : “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
- la Delibera C.R. del 26.10.2006 n. VIII/257;

**VISTO** l'art. 50 del Decreto Legislativo 18.02.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella Sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

### **ORDINA**

Ai proprietari di edifici situati in ambito di centro urbano, incluse le proprietà di Enti Pubblici, agli amministratori condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanta diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni, di provvedere, a propria cura e spese a:

- Schermare con adeguate reti a maglie sottili o altro mezzo idoneo le aperture permanenti di abitazioni, vista l'attitudine dei piccioni ad occupare soffitte, solai e sottotetti che offrano riparo o luogo per la nidificazione.
- Installare ove possibile, dissuasori sui punti di posa (cornicioni terrazzi pensiline davanzali ecc) onde impedirne lo stazionamento.
- Mantenere perfettamente pulite da guano o piccioni morti, le zone sottostanti i fabbricati o strutture interessate dalla presenza di piccioni.
- Effettuare periodiche disinfestazioni per limitare la presenza di argas reflexus (zecca dei piccioni) e acari, che possono pungere l'uomo. In particolare nel caso di ripulitura di zone a suoi tempo colonizzate, la disinfestazione deve essere sempre effettuata.

### **DISPONE**

L'inibizione di somministrazione di cibo ai piccioni in centro urbano con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico granaglie, sostanze e scarti/avanzi alimentari;

### **AVVERTE CHE**

Il Comando della Polizia Locale e i competenti servizi dell'ASL Mi 2 vengono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza e assicurarne il rispetto nei modi e forme di legge.

Gli inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste dall'art. 7- bis del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Per segnalare problematiche igieniche dovute alla presenza di piccioni è possibile telefonare all'Ufficio Ecologia al n. 0363/366226 o presentare un esposto all'ASL Mi 2 – Dipartimento di Prevenzione Medico – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – via Mantova 10 – 20066 Melzo (Mi)

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al TAR della Regione Lombardia entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ovvero, in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa.

Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Grazia Bartucci e gli atti sono depositati presso il Settore Servizi Tecnici del Comune di Cassano d'Adda.

La presente Ordinanza è notificata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del palazzo Comunale, nel quale deve rimanere esposta per almeno 90 (novanta) giorni, affissa su manifesti informativi per 30 giorni e trasmessa agli Amministratori Condominiali.

La presente Ordinanza è altresì trasmessa al Comando di Polizia Locale e al Servizio Veterinario dell'ASL Mi 2, incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza, e alla Provincia di Milano – Servizio Gestione Attività Venatoria e Piscatoria.

Dalla Residenza Municipale, li 21/03/2007

**IL SINDACO**  
(Edoardo Giuseppe Sala)